

Responsabilità precontrattuale alla Pa che dopo aver individuato l'affidatario non conclude il contratto

di Ulderico Izzo

PDF

[La sentenza del Tar Molise n. 117/2019](#)

La pubblica amministrazione che ha individuato come affidataria definitiva per l'aggiudicazione di un bando di gara un'associazione temporanea d'impresе con la quale poi non ha stipulato il contratto d'appalto, incorre nella responsabilità precontrattuale se con il proprio comportamento ha ingenerato nell'interlocutore il legittimo affidamento sulla futura conclusione del contratto. In questo caso, si configura la lesione dell'altrui libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l'inosservanza del precetto della buona fede. Così si è espresso il Tar Molise con [la sentenza n. 117/2019](#).

Il fatto

Un operatore economico che è stato giudicato prima aggiudicatario provvisorio e poi definitivo di una procedura a evidenza pubblica, inerente un appalto di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori per la costruzione di un parcheggio interrato multipiano, si era rivolto al giudice amministrativo per sentire condannare il Comune affidatario al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, in quanto l'ente territoriale aveva leso il legittimo affidamento mediante una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà.

La decisione

Il Tribunale molisano ha chiarito che la violazione del dovere di buona fede genera responsabilità precontrattuale. Le condotte che possono integrarla sono: abbandonare le trattative senza giusta causa, quando queste siano giunte a un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto; non rendere note alla controparte cause di invalidità del contratto conosciute (articolo 1338 del codice civile); indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno; indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole (articolo 1440 del codice civile).

La natura giuridica della responsabilità precontrattuale (articolo 1337 del codice civile) è posta a tutela dell'interesse, negativo, a non essere coinvolti in trattative inutili, a differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale (articolo 1218 del codice civile) che sanziona la lesione dell'interesse positivo ad ottenere la prestazione dovuta. Questa responsabilità della pubblica amministrazione può derivare da qualsiasi

comportamento antecedente o successivo alla gara pubblica che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. Nondimeno, affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva, ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l'affidamento incolpevole sia lesa da una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che questa oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra questi danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.

Infine, il Collegio del capoluogo molisano ha chiarito che per le ipotesi di responsabilità precontrattuale è ammesso il ristoro della perdita di chance ma questa possibilità è limitata alle sole occasioni di guadagno alternative cui l'operatore lesa avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell'amministrazione, mentre non è ammesso il ristoro della chance intesa come pura e semplice possibilità di conseguire i guadagni connessi all'esecuzione del contratto non stipulato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA